

**DIREZIONE COMPARTIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA  
UFFICIO II - GESTIONE PATRIMONIALE  
E  
APPROVVIGIONAMENTI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**SERVIZIO QUADRIENNALE DI GESTIONE IN  
OUTSOURCING DEGLI ARCHIVI, PER LE SEDI  
TERRITORIALI E PROVINCIALI DEL  
COMPARTIMENTO LOMBARDIA**

# Indice

<u>Articolo</u>	<u>Oggetto</u>	<u>Pagina</u>
<b>PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI</b>		
1	Oggetto del Capitolato	3
2	Modalità di espletamento della gara	3
3	Durata dell'Appalto	3
4	Responsabilità dell'appaltatore – Assicurazione	4
5	Trattamento dei dati	4
6	Invariabilità dei corrispettivi	4
7	Deposito cauzionale	5
8	Obbligo di sopralluogo	6
9	Validità della graduatoria	6
10	Contratto di appalto – Oneri fiscali e spese – Emissione d'ordine in pendenza di stipulazione del contratto	7
11	Pagamento importi dovuti – Fatturazione	7
12	Esecuzione in danno	8
13	Fallimento dell'impresa – Morte del titolare	8
14	Subappalto	8
15	Cessione del contratto e dei crediti	9
16	Definizione delle controversie - Foro competente	10
17	Rinvio a norme di diritto vigente	10
<b>PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI</b>		
18	Modalità di espletamento del servizio	11
19	Variazioni dell'appalto	12
20	Aggiudicazione - Offerta	13
21	Cauzione definitiva	14
22	Obbligazioni specifiche dell'appaltatore	15
23	Sospensione arbitraria del servizio	16
24	Referente dell'Appaltatore	16
25	Penali	16
26	Risoluzione	16
27	Facoltà di recesso	17

## Parte Prima - Condizioni Generali

### ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, il servizio quadriennale di gestione in outsourcing degli archivi della Sede Compartimentale della Lombardia, delle sedi territoriali di Milano 1 e di Milano 2, delle sedi provinciali di Varese, Bergamo, Brescia, Pavia, secondo le modalità indicate nell'articolo 18.

Il servizio, comprendente le fasi del prelievo dei fascicoli o pratiche e/o faldoni raccoglitori (denominate d'ora in poi **unità d'archivio**), il deposito e conservazione degli stessi in strutture esterne, la catalogazione informatica dei documenti, con creazione di un database per la gestione informatizzata degli stessi, la movimentazione e la restituzione finale degli archivi, potrà essere esteso, nel corso della vigenza contrattuale, anche alle altre sedi provinciali di Cremona, Mantova, Lodi, Como, Lecco, Sondrio, nonché alla costituenda Sede di Monza.

Il numero di unità d'archivio da prendere inizialmente in carico ammonta a n. 830.000= (ottocentotrentamila), delle quali circa n. 810.000= (ottocentodiecimila) unità, corrispondenti a un volume di circa 700 m<sup>3</sup> (settecento metri cubi), è attualmente conferito presso una Società depositaria esterna: tale impresa è tenuta, per contratto, a garantire a proprie spese la restituzione finale delle suddette unità, con trasferimento presso le strutture del nuovo e diverso aggiudicatario.

Il quantitativo iniziale sopra indicato, potrà essere incrementato, nel corso della vigenza contrattuale, fino ad un massimo di n. 1.500.000= (unmilione cinquecentomila) unità d'archivio, equivalenti a un volume di circa n. 1.400 m<sup>3</sup> (millequattrocento metri cubi).

L'appalto è articolato in una sola categoria prevalente: Categoria 7.

Altra nomenclatura: CPC 84250 CPV 72252000 – CPV 631220000 – 27 CPC 87600- 87904- 87909 CPV 74820000-748312210-74832600

### ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara, indetta con Determinazione n. 421/P del 11 agosto 2008, verrà esperita con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

La migliore offerta sarà selezionata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, previa verifica delle offerte anormalmente basse a norma dell'art. 86, secondo comma, del citato decreto, in base agli elementi indicati nell'articolo 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le modalità d'espletamento della gara sono quelle indicate nel Bando di Gara oltre a quanto indicato negli articoli seguenti.

### ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni 4 (quattro), a decorrere dal 02 novembre 2008, o decorrenza diversa a seguito di aggiudicazione definitiva successiva al 02 novembre 2008.

E' prevista la possibilità di rinegoziazione del contratto, di anno in anno, per un massimo di ulteriori anni due, ricorrendo alla procedura prevista dall'articolo 57, quinto comma, lettera b), del decreto legislativo 163/2006.

**ART. 4 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE - ASSICURAZIONE**

La Ditta aggiudicataria, in sede di stipula del contratto, dovrà produrre, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione, copia di idonea polizza assicurativa stipulata con primario Istituto assicurativo, per un massimale pari a €uro 1.5000.000,00=(Euro unmilione cinquecentomilavirgolazerozero), a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danneggiamento o distruzione totale o parziale di documenti, opere o impianti, anche preesistenti, o che la stessa possa arrecare all'INPDAP, ai suoi dipendenti e incaricati, nonché a terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'Appaltatore dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, restando soggetto, in caso negativo, alla ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'INPDAP esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del Contratto, improntandone il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il Titolare dei dati in questione è l'I.N.P.D.A.P.

L'I.N.P.D.A.P. e l'Appaltatore si comunicheranno reciprocamente le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano in virtù dell'articolo 7 del decreto citato.

L'Appaltatore acconsentirà che i propri dati ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti [www.inpdap.gov.it](http://www.inpdap.gov.it) e [www.infopubblica.it](http://www.infopubblica.it).

**ART. 6 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI**

Il prezzo offerto, sotto forma di corrispettivo quadriennale per unità d'archivio, e determinato a proprio rischio dell'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, sarà onnicomprensivo di tutte le attività indicate nell'articolo 18, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo al concorrente medesimo ogni relativo rischio e/o alea.

Pertanto l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 115

del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa, sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera c) del decreto medesimo o, in mancanza in ragione del 75 % dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (indice F.O.I.).

## ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, di **Euro 11.400,00=** (Euro undicimilaquattrocentovirgolazerozero), pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto di cui all'articolo 7 del Bando di Gara, con l'espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e dovrà essere corredato dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'ottavo comma, articolo 75, del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, costituita alternativamente mediante:

- **fidejussione bancaria** (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.
- **in titoli al portatore**, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo delle quotazioni della Borsa del giorno del deposito. Il deposito in titoli deve essere costituito presso la banca cassiera INTESA BCI – Agenzia di Corso di Porta Nuova - Filiale di Milano – e con vincolo a favore dell'INPDAP. All'offerta dovrà essere allegata la lettera della Banca INTESA BCI, recante l'esatta indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito, nonché l'impegno a trasferire all'INPDAP, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non vincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'Istituto.
- **in numerario** con versamento presso la Banca cassiera dell'Istituto INTESA BCI – Filiale di Milano – IBAN IT08 T030 6909 4200 1196 7563 477.

Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la gara, corredate dell'impegno del garante a rinnovare, su richiesta scritta dell'I.N.P.D.A.P., la garanzia stessa per un eguale periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 75, settimo comma, del D.Lgs. 163/2006, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **può** essere ridotto del 50% (cinquanta per cento) da parte delle imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità, relativo all'attività oggetto dell'appalto, conforme alle norme europee della pertinente serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo il formale provvedimento d'aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà

vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, ovvero fino al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

## **ART. 8 – OBBLIGO DI SOPRALLUOGO**

### **Acquisita conoscenza dei luoghi**

L'Appaltatore prima di presentare l'offerta dovrà obbligatoriamente prendere visione delle Sedi Territoriali e Provinciali destinatarie del servizio in oggetto, al fine di prendere conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'appalto, sulla determinazione del prezzo e sulle condizioni contrattuali.

La ricognizione può essere effettuata dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa concorrente, o da altra persona appositamente delegata.

**Non verrà rilasciata nessuna attestazione di avvenuto sopralluogo: costituirà prova dello stesso l'accettazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, come formalizzata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, punto 3.23, del Bando di Gara, con la quale il concorrente formula inoltre, ad ogni effetto, precisa dichiarazione di aver effettuato la visita e gli accertamenti di cui sopra e di essere a conoscenza di tutti gli elementi necessari per la formazione dell'offerta.**

Detta ricognizione – da effettuarsi esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì fino al giorno **22.09.2008** – può essere concordata con gli uffici delle Sedi, utilizzando i seguenti recapiti telefonici:

- Bergamo – Sig. Maria Laura Rossi Tel. 035/28.97.84;
- Brescia – Sig.ra Marialucia Dionisio Tel. 030/38.48.613;
- Milano 1 – Dr.ssa Anna Giulianetti Tel. 02. 29.08.63.06;
- Milano 2 – Sig. Santangelo Pierluigi 02/25.20.62.18;
- Pavia – Sig.ra Cecchetto Liana Tel. 0382/38.61.262;
- Varese – Sig.ra Astra Fabbris Tel. 0332/29.69.58;
- Compartimento Lombardia Tel. 02/85.91.21.35.

## **ART. 9 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA**

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria, approvata con il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa o l'affidamento successivo saranno subordinati all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

**ART. 10 – CONTRATTO D'APPALTO - ONERI FISCALI E SPESE - EMISSIONE D'ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Successivamente all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 del D.Lgs. 163/2006, si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, che dovrà avvenire non prima di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ai controinteressati dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'I.N.P.D.A.P. di attendere il decorso del predetto termine, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa alla ditta aggiudicataria.

Qualora l'aggiudicatario non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'I.N.P.D.A.P. ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento del danno, in riferimento all'affidamento dell'appalto ad altri soggetti.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria, oneri tributari sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, l'I.N.P.D.A.P. avrà la facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

L'Appaltatore sarà tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii., l'Imposta sul valore Aggiunto in quanto trattasi di prestazioni effettuate nell'esercizio di impresa: conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 con relativo onere a carico dell'appaltatore.

L'I.N.P.D.A.P. si riserva, nei casi d'urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

**ART. 11 – PAGAMENTO IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE**

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, **da corrispondersi sotto forma di canone trimestrale posticipato**, sarà determinato dal prodotto di 1/16 del corrispettivo quadriennale di una singola unità d'archivio richiesto in sede di gara, per il numero totale delle unità effettivamente conferite nel periodo considerato.

Il costo per unità d'archivio sarà onnicomprensivo, ovvero comprenderà tutti i servizi e gli oneri relativi alle attività indicate nell'articolo 18 della "Parte Seconda – Condizioni Speciali" del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'I.N.P.D.A.P. – Ufficio "Approvvigionamenti, acquisizione risorse strumentali e appalti", cui competerà emettere i singoli ordinativi di conferimento e/o ritiro anticipato del materiale, provvederà al pagamento di ogni singola fattura, tramite bonifico bancario, che l'Appaltatore emetterà trimestralmente secondo le norme fiscali in vigore, nel termine di **60 (sessanta) giorni** dalla data fine trimestre di ricevimento della stessa da parte dell'I.N.P.D.A.P., operando le eventuali trattenute a titolo di penale o per violazione degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Appaltatore è stabilito.

Sarà in facoltà dell'I.N.P.D.A.P. richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte dell'Appaltatore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora verrà stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 (sette) punti, secondo quanto previsto nell'articolo 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi, ad eccezione di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, nel qual caso l'Appaltatore potrà sospendere le prestazioni contrattuali per le quali l'I.N.P.D.A.P. si sarà resa inadempiente.

#### **ART. 12 – ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'I.N.P.D.A.P. potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'I.N.P.D.A.P.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'I.N.P.D.A.P. potrà rivalersi, mediante trattenu-  
te, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **ART. 13 – FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE**

L'Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'I.N.P.D.A.P. provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'I.N.P.D.A.P. di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'I.N.P.D.A.P. avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

#### **ART. 14 – SUBAPPALTO**

La possibilità di subappalto, nei limiti massimi del 30%, resta subordinata a quanto previsto nell'articolo 118, del D.Lgs. 163/2006. In caso di subappalto, l'I.N.P.D.A.P. provvederà a corrispondere direttamente all'Appaltatore l'importo del servizio eseguito.

Sono subappaltabili l'esecuzione delle seguenti prestazioni: fornitura di scatole, trasporto, deposito, restituzione finale.

In particolare:

- l'Appaltatore sarà responsabile dei danni che dovessero derivare all'I.N.P.D.A.P. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui verranno affidate le suddette attività;
- i subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento



- to delle attività agli stessi affidate, pena la facoltà, in capo all'I.N.P.D.A.P., di annullare l'autorizzazione all'appalto;
- l'Appaltatore provvederà a depositare presso l'I.N.P.D.A.P., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra indicati, nel termine previsto, l'I.N.P.D.A.P. non autorizzerà il subappalto;
  - in caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'I.N.P.D.A.P. procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospenderà il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione ;
  - l'Appaltatore dovrà assicurare che non sussisteranno nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.;
  - l'Appaltatore rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'I.N.P.D.A.P., per quanto di rispettiva competenza, delle perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata;
  - l'Appaltatore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne l'I.N.P.D.A.P. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari;
  - l'Appaltatore provvederà a trasmettere all'I.N.P.D.A.P., entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
  - l'esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto;
  - l'Appaltatore dovrà praticare per le prestazioni effettuate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

#### **ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, l'I.N.P.D.A.P., fermo restando il risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Le cessioni di azienda o gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non avrà proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non avrà documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Bando di Gara.

Nei sessanta giorni successivi l'I.N.P.D.A.P. potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 3, non risulteranno sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge n. 575/1965.

Le medesime disposizioni si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o che si costituiranno secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risulteranno estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

In caso di cessione dei crediti dell'Appaltatore vantati verso l'I.N.P.D.A.P., si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006.

#### **ART. 16 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Per la soluzione delle questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure della presente gara, si applicheranno le disposizioni contenute nel Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006, emanate con il Provvedimento dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10 gennaio 2008 (in Gazz. Uff., 28 gennaio 2008, n. 23).

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### **ART. 17 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE**

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al Bando di Gara e alle Leggi e Regolamenti in vigore. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, l'I.N.P.D.A.P. e l'Appaltatore potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi, e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della Gara.

## Parte Seconda - Condizioni Speciali

### ART. 18- MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Nell'espletamento dell'appalto, da svolgersi con la massima cura, l'impresa dovrà rispettare le modalità tecniche di seguito descritte.

Il servizio quadriennale avrà per oggetto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- 1) Presa in carico iniziale di circa n. 830.000= (ottocentotrentamila) unità d'archivio, di cui n. 810.000= (ottocentodiecimila), pari a un volume di circa 700 m<sup>3</sup> (settecento metri cubi), sono attualmente conferite presso l'attuale Società depositaria, con la seguente ripartizione:
  - a) n. 230.000 circa, di pertinenza della sede territoriale di Milano 1;
  - b) n. 351.000 circa di pertinenza della sede territoriale di Milano 2;
  - c) n. 78.000 circa di pertinenza della sede provinciale di Brescia;
  - d) n. 14.000 circa di pertinenza della sede provinciale di Pavia;
  - e) n. 2.600 circa di pertinenza della sede provinciale di Bergamo;
  - f) n. 94.400 circa di pertinenza della sede provinciale di Varese.
  - g) n. 40.000 circa, di pertinenza della Direzione Compartimentale della Lombardia.

*Si precisa che la Società attualmente depositaria assicurerà, a proprie spese, esclusivamente il trasporto e la consegna del proprio materiale, completo dei riallacci ai fascicoli, presso le strutture del nuovo e diverso aggiudicatario, che ne dovrà curare tutte le ulteriori fasi di presa in carico e gestione.*

Il servizio potrà essere esteso, nel corso della vigenza contrattuale, anche alle altre sedi provinciali di Cremona, Mantova, Lodi, Como, Lecco, Sondrio, nonché alla costituenda Sede di Monza, con la possibilità di incremento fino ad un massimo di n. 1.500.000= (unmilioneecinquecentomila) unità d'archivio, equivalenti a un volume di circa n. 1.400 m<sup>3</sup> (millequattrocento metri cubi).

- 2) Fornitura di scatole di adeguata capacità e robustezza tali da assicurare la buona conservazione del materiale affidato.
- 3) Trasporto del materiale, non conferito all'attuale depositario, presso il Centro d'Archiviazione dell'Appaltatore entro 30 giorni dalla data di inizio del contratto.
- 4) Servizio di posizionamento delle scatole su scaffali.
- 5) Servizio di deposito.
- 6) Servizio di conservazione.
- 7) Servizio di Catalogazione e Inserimento dei documenti in un sistema informatico per la gestione informatizzata degli archivi, da completarsi entro 30 giorni dalla data di inizio del contratto.
- 8) Fornitura del relativo software archivistico a ciascuna Sede e alla Stazione Appaltante, e relativo aggiornamento in funzione degli eventuali nuovi conferimenti.
- 9) Servizio di inserimento (rialaccio) di nuova documentazione nei fascicoli o pratiche e/o faldoni raccoglitori già assunti in deposito. I riallacci sono indicativamente previsti nel 15% annuo dei fascicoli costituenti l'archivio vivo delle sedi.
- 10) Servizio di evasione richieste di consultazione di singole unità d'archivio (pratiche e/o fascicoli e documenti originali), comprensivo della consegna alle sedi richiedenti la consultazione, del rientro e conferimento delle stesse al Centro d'Archiviazione dell'Appaltatore. Tale servizio di movimentazione sarà garantito con cadenza settimanale in modalità ordinaria e

riguarderà un volume massimo di n. 18.000= (diciottomila) unità d'archivio su base annua. In modalità straordinaria, ovvero con richiesta e consegna entro le 24 ore, sarà garantito entro un limite annuo di 1.200 (milleduecento) unità d'archivio. Il servizio di evasione dovrà essere pienamente operativo entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di inizio del contratto.

- 11) Servizio di consultazione tramite scansione dei documenti, acquisizione e invio delle immagini relative ai fascicoli e/o pratiche richieste, entro il limite di n. 12 consultazioni settimanali per Sede di appartenenza (Scan on Demand).
- 12) Apertura di una casella postale elettronica per il ricevimento delle richieste di consultazione e per le risposte alle Sedi.
- 13) Consultazione presso il Centro d'Archiviazione dell'Appaltatore da parte di personale dell'INPDAP.
- 14) Restituzione finale dei fascicoli con trasferimento presso un'altra struttura da individuarsi a cura dell'INPDAP situata all'interno del territorio regionale, o presso le rispettive Sedi d'appartenenza.

E' comunque ammesso il conferimento, da parte delle Sedi Territoriali e Provinciali, di materiale d'archivio non soggetto ai servizi di catalogazione e inserimento nel sistema Informatico: in tal caso il corrispettivo sarà definito considerando per ogni metro cubo di documentazione conferita, il costo rapportato ad un numero di 400 (quattrocento) unità d'archivio.

L'appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità e termini e le prescrizioni contenuti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto.

In ogni caso l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Appaltatore, assume, inoltre l'impegno di garantire, nel proprio Centro d'Archiviazione, l'utilizzo di strutture comunque dotate di impianti ed attrezzature di stivaggio contraddistinte da livelli di meccanizzazione, di sicurezza, di dimensione conformi alle normative vigenti in materia impiantistica, antinfortunistica, antincendio: gli impianti dovranno inoltre essere protetti da sistemi di antintrusione, antifurto e telesorveglianza.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'offerta, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale: pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di igiene e di sicurezza vigenti.

Le comunicazioni, le richieste di consultazione e di consegna dei fascicoli potranno essere formulate per iscritto, anche via fax, in caso di guasto accidentale al collegamento via e-mail.

#### **ART. 19 – VARIAZIONI DELL'APPALTO**

E' in facoltà dell'I.N.P.D.A.P., nel periodo di validità temporale del contratto, di ordinare all'Appaltatore, che ne assumerà l'obbligo, l'attivazione delle prestazioni contrattuali anche in momenti distinti, modulando progressivamente il numero delle unità d'archivio da conferire in funzione

delle richieste ricevute dalle varie strutture periferiche, con la possibilità di decremento o di incrementi fino a raggiungere un numero massimo di n. 1.500.000= (unmilione cinquecentomila) unità d'archivio, equivalenti a un volume di circa n. 1.400 m<sup>3</sup> (millequattrocento metri cubi).

E' garantito comunque un utilizzo minimo di n. 830.000= (ottocentotrentamila) unità d'archivio corrispondenti a un volume di ca. n. 700 m<sup>3</sup> (settecento metri cubi).

L'Appaltatore tuttavia, sarà tenuto a prestare con continuità il servizio e/o le forniture anche in caso di eventuali variazioni della consistenza, per riduzioni di budget, e/o della dislocazione delle sedi e degli uffici sul territorio regionale.

## ART. 20 – AGGIUDICAZIONE - OFFERTE

L'appalto verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, previa verifica delle offerte anormalmente basse a norma dell'art. 86, secondo comma, del citato decreto, sulla base dei seguenti elementi:

- 1) Max 45/100 punti saranno assegnati all'Offerta Economica che offrirà il moltiplicatore più basso, mentre alle rimanenti Offerte sarà attribuito un punteggio secondo la seguente formula:

$$X = (W/Z) * 45$$

Dove: X = punteggio attribuito all'offerta Z

W = prezzo offerto più basso

Z = prezzo offerto dalla ditta Z

- 2) Max. 55/100 punti saranno assegnati alle Caratteristiche Tecnico/Qualitative della fornitura, prendendo in considerazione gli elementi di seguito descritti, ai quali verranno attribuiti i punteggi per ognuno indicati:

- Relazione sul metodo, l'organizzazione del lavoro e sull'originalità del servizio offerto punteggio fino a 20;
- Contratti aventi ad oggetto il medesimo servizio di cui alla presente gara, stipulati nell'ultimo triennio 2005-2007 con amministrazioni pubbliche. punteggio fino a 15;
- Disponibilità di un almeno uno o più magazzini di deposito con capacità complessiva non inferiore a 15.000 m<sup>3</sup> (quindicimila metri cubi) ciascuno e con distanza chilometrica terrestre percorribile non superiore a 150 Km dalla città di Milano punteggio fino a 20;

L'importo presunto posto a base della gara, stimato, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 29, primo comma, del D.Lgs. 163/2006, ovvero dell'opzione di rinnovo per ulteriori due anni, nonché della norma contenuta nell'articolo 115 del medesimo decreto, ammonta a €uro 570.000,00= (Euro cinquecentosettantamilavirgolazerozero) I.V.A. esclusa.

Tale importo é riferito ad un quantitativo massimo di n. 1.500.000= (unmilione cinquecentomila) uni-

tà d'archivio, equivalente ad un volume di circa n. 1.400 m<sup>3</sup> = (millequattrocento metri cubi)  
 Il concorrente in sede di offerta, dovrà dichiarare:

- **in cifre e lettere, il costo quadriennale relativo alla singola unità d'archivio (fascicoli o pratiche e/o a faldoni raccoglitori).**

**Il costo a unità d'archivio dovrà essere onnicomprensivo, ovvero comprendere tutti gli oneri relativi alle attività indicate nel precedente articolo 18.**

In caso di difformità tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione appaltante.

**Le offerte dovranno essere corredate, sin dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 86, quinto comma del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da un documento (max 3 pagine) relativo alle giustificazioni di cui all'art. 87, secondo comma, del decreto medesimo, specificando in particolare, il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza.**

Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento delle stesse. Con la presentazione si intenderanno accettate, da parte dei concorrenti, tutte le condizioni del presente Bando di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Offerta economica verrà aperta in seduta pubblica da parte di apposita commissione giudicatrice. L'offerta sarà vincolante per la Ditta concorrente per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, e di non procedere all'aggiudicazione, o di ritardare l'aggiudicazione, in mancanza di trasferimento di budget, senza che la Ditta prima classificata possa avanzare alcuna pretesa. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione della predetta condizione.

L'INPDAP si riserva la facoltà di ricorso parziale al servizio come indicato al precedente art. 19.

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

## ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appalto, la DITTA dovrà presentare:

- a) cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, con l'espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita alternativamente:

- **mediante fidejussione bancaria** (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'eserci-

zio del ramo cauzioni.

- **in titoli al portatore**, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo delle quotazioni della Borsa del giorno del deposito. Il deposito in titoli deve essere costituito presso la banca cassiera INTESA BCI – Agenzia di Corso di Porta Nuova - Filiale di Milano – e con vincolo a favore dell'I.N.P.D.A.P. All'offerta dovrà essere allegata la lettera della Banca INTESA BCI, recante l'esatta indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito, nonché l'impegno a trasferire all'I.N.P.D.A.P., dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non vincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'I.N.P.D.A.P.;
- **in numerario** con versamento presso la Banca cassiera dell'Istituto INTESA BCI – Filiale di Milano – IBAN IT08 T030 6909 4200 0119 6756 3477.

La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell'appalto e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell'I.N.P.D.A.P. : detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile

## ART. 22 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegnerà a rispettare nell'esecuzione dell'appalto, le seguenti obbligazioni, tutte comunque incluse nel corrispettivo contrattuale unitario:

1. L'Appaltatore dovrà avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali: detto personale potrà accedere agli uffici delle varie strutture I.N.P.D.A.P. nel rispetto di tutte le prescrizioni di accesso, avendo cura di verificarne preventivamente il contenuto.
2. Tutte le spese per il personale utilizzato, indistintamente, restano a carico dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti nel periodo contrattuale.
4. La ditta appaltatrice dovrà esibire, a richiesta dell'I.N.P.D.A.P., la documentazione autentica attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra (D.U.R.C.).
5. L'Appaltatore corrisponderà la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e da accordi regionali o provinciali con esclusione di quelli aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle norme relative al trattamento giuridico ed economico previste dai suddetti contratti e accordi collettivi.
6. Il personale dell'Appaltatore durante l'espletamento delle operazioni di prelievo e riconsegna dei fascicoli, dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro recanti la placca di riconoscimento della ditta appaltatrice.
7. Il personale addetto al servizio durante la permanenza presso le strutture INPDAP, dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale, sia nei confronti di terzi presenti negli uffici.
8. All'inizio dell'appalto, l'Appaltatore dovrà obbligarsi a fornire, l'elenco del personale addetto al servizio con l'indicazione delle esatte generalità, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni.
9. Il personale non gradito all'I.N.P.D.A.P. dovrà essere sostituito in qualsiasi momento nel corso dell'appalto

10. L'Appaltatore dovrà manlevare l'I.N.P.D.A.P. dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto del servizio di noleggio.

#### **ART. 23 – SOSPENSIONE ARBITRARIA DEL SERVIZIO**

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, l'INPDAP, oltre all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 25, provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione in danno, dei servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva ogni altra ragione od azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a 15 (quindici) giorni, l'INPDAP avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate nell'ultimo comma del successivo articolo 26.

#### **ART. 24 – REFERENTE DELL'APPALTATORE**

Per le attività connesse alla gestione del servizio di noleggio, l'Appaltatore metterà a disposizione un'apposita casella postale elettronica per il ricevimento delle richieste di consultazione e per le risposte alle Sedi.

Al fine di agevolare l'esatta esecuzione contrattuale sarà individuato un "Responsabile Generale del Servizio" dell'Appaltatore, indicando i relativi numeri di telefono e fax, con il compito di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento della presa in carico del materiale, la gestione degli eventuali reclami fino alla riconsegna finale delle unità archivistiche conferite, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

#### **ART. 25 – PENALI**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'I.N.P.D.A.P., a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi massimi stabiliti per la presa in carico, trasporto, fornitura di scatole, catalogazione, evasione richieste di consultazione, ritiro e rientro del materiale consultato, restituzione finale delle unità d'archivio, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'I.N.P.D.A.P. una penale pari al 3% (tre per cento) del canone trimestrale come individuato nell'articolo 11 del presente Capitolato speciale d'Appalto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Sarà considerato ritardo anche l'ipotesi in cui l'Appaltatore eseguirà la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto: in tal caso l'I.N.P.D.A.P. applicherà all'Appaltatore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



## **ART. 26 – RISOLUZIONE**

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono clausola risolutiva espressa 5 inadempienze contrattuali notificate per iscritto, come sotto specificato:

- qualora l'Appaltatore non rispetti quanto dichiarato all'articolo 22, punti 7, 8, 9 e 10;
- in caso di cattiva o mancata esecuzione del servizio;
- sospensione dello stesso;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- in caso di accertata violazione degli obblighi in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento delle contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assicurative (D.U.R.C.);
- sopravvenuto stato fallimentare;
- cessioni di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'I.N.P.D.A.P.

In caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, questo dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni riportati dall'I.N.P.D.A.P., che avrà diritto di incamerare, a titolo di penale e salvo il maggior danno subito, la cauzione versata ed avrà diritto di ritenere a garanzia ogni qualsiasi somma dovuta all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

## **ART. 27 – FACOLTA' DI RECESSO**

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R., senza che l'Appaltatore possa avanzare pretesa alcuna.

Tale facoltà può essere esercitata, oltre che in presenza di una giusta causa e/o di reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche in caso di mancanza o insufficienza di budget, in caso di annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, per altri impedimenti sopravvenuti, ovvero in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto o sulla prestazione del servizio o per altri gravi motivi: in tale ipotesi, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento da parte dell'I.N.P.D.A.P., delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiranno giusta causa:

- a) il deposito contro l'Appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero quando venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Entro un termine di preavviso più lungo, comunque non inferiore 90 (novanta) giorni, l'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto per altre diverse ragioni.

IL DIRIGENTE : (Dr. Angelo D'AMBROSIO)